DISPOSIZIONI VARIE RIGUARDANTI L'ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 25

Alle sedute del Comitato di esercizio, di cui al regio decreto-legge 14 gennaio 1927, n. 29, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 984, quando siano trattate questioni che interessino direttamente o indirettamente il personale, partecipano anche rappresentanti del personale. Essi sono nominati in numero di tre con le modalita' indicate al precedente articolo 23. Con le stesse modalita' di cui al predetto articolo 23 sono nominati anche tre rappresentanti del personale supplenti, che partecipano alle sedute del comitato di esercizio, quando siano trattate questioni che interessano direttamente o indirettamente il personale, nei casi di impedimento, per qualsiasi causa, dei rappresentanti del personale titolari.

Versione in vigore dal 19 marzo 1974, non più in vigore dal 3 settembre 1980 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni varie riguardanti l'organizzazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 27 luglio 1967, n. 668
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-varie-riguardanti-l-organizzazione-dell-azienda-autonoma/art-25/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it